

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 19/2012)

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche ->> sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili ->> sono soppresse;

c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt>> sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>;

2) le parole <<con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6>> sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;

g) al comma 3 dell'articolo 43 le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 42, comma 4>>;

h) il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.